

STATUTO

SAN ROCCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TELESE TERME BN PIAZZA UNITA'
D'ITALIA 10

Numero REA: BN - 140231

Codice fiscale: 04208210619

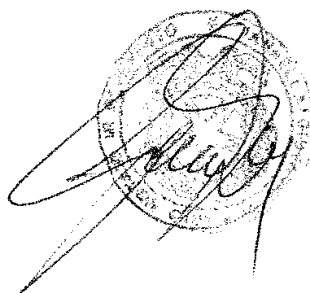
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto
di raccolta

----- S T A T U T O -----	
Denominazione - sede - durata - scopo e oggetto - normativa applicabile-----	
----- Art. 1 - Denominazione -----	
La società cooperativa è denominata "SAN ROCCO - Società Cooperativa Sociale".-----	
----- Art. 2 - Sede -----	
La cooperativa ha sede nel Comune di <i>Telze Terme (BN)</i> -----	
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.-----	
----- Art. 3 - Durata -----	
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070.-----	
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.-----	
----- Art. 4 - Scopo ed oggetto -----	



Angela Piccinelli
Telze Terme
6/10/2022

La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

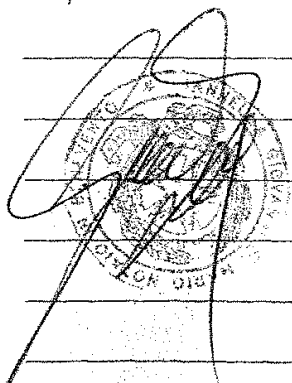
La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153 del giorno 8 novembre 1996 e nel rispetto della Legge n.59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ag. C. Rocco

	La Cooperativa intende promuovere le condizioni
	socio-culturali per il graduale inserimento delle persone
	suddette nella società, in attività lavorative confacenti,
	ivi comprese le attività gestite nei propri centri.-----
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma
	intersectoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le
	funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di
	ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della
	loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali,
	la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in
	concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di
	riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed
	educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi
	piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e
	sociale.-----
	La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in
	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti degli
	articoli 2511 e seguenti del codice civile, ha per oggetto
	l'esercizio delle seguenti attività:-----
	Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della Legge
	n. 381/91:-----
	a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali,
	agli ex degenti di istituti psichiatrici, ai soggetti in
	trattamento psichiatrico, ai tossicodipendenti, agli
	alcolisti, ai minori, ai minori in età lavorativa in

Angela Travella
Gloria Scamone
Marco Licata

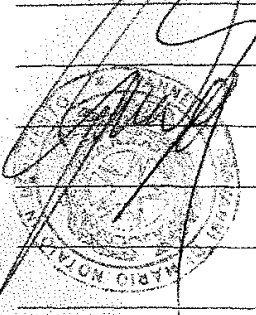


	situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi	
	alle pene alternative; alle persone in situazioni di	
	difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e	
	natura; donne in difficoltà e/o vittime di violenza e	
	violenza familiare o soggette alla tratta, alle persone	
	affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale	
	di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate	
	appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione	
	giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi	
	dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge 13	
	giugno 2005 n.118;-----	
	b) la gestione di case famiglia, di appartamenti protetti, di	Ayala Paolo
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di	
	centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura,	
	residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i	
	programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla	
	riabilitazione ed alla socializzazione;-----	
	c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un	
	progetto individualizzato che prevede fasi, obiettivi per	
	ciascuna fase, contenuti, tempi, attività, persone coinvolte,	
	partecipazione della famiglia e di altre persone;-----	
	d) la partecipazione dei familiari e dei soggetti	
	direttamente o indirettamente interessati ad attività ed	
	iniziative del settore ad incontri periodici di informazione	
	sulle problematiche suddette, ad interventi mirati	

	all'insegnamento di competenze e di abilità per la gestione	
	delle difficoltà e la soluzione di problemi, ad incontri	
	periodici di sostegno psico-sociale, ad organizzazione di	
	gruppi di aiuto e di mutuo aiuto;-----	
	e) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata	
	alla valorizzazione delle loro potenzialità;-----	
	f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la	
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel	
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle	
	iniziative;-----	
	g) l'organizzazione e la realizzazione di attività	
	socio-terapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione	
	ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio	
	(pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica,	
	teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e	
	di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la	
	partecipazione alla vita comunitaria;-----	
	h) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi	
	domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione;---	
	i) l'organizzazione e la realizzazione di attività di	
	studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di	
	formazione, di supervisione e di quant'altro utile ad una	
	maggiore formazione degli operatori del settore;-----	
	l) l'attività di sensibilizzazione e di animazione della	
	comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile	

Aug. Le Pucelle
J. Braccini

Sp. Le Pucelle



	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno, di svantaggio e di emarginazione;-----	
	m) l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;-----	
	n) la realizzazione di attività e di iniziative nel campo	
	assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo,	
	lavorativo, sportivo e del tempo libero; -----	
	o) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa	
	formativa in conformità con le norme comunitarie, nazionali,	
	regionali e provinciali in tema di formazione professionale;--	
	p) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento	
	sociale, di assistenza, di riabilitazione, di	
	risocializzazione, di partecipazione sociale mediante	
	convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni	
	altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;--	
	q) la pubblicazione di materiali informativi e formativi,	
	utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;--	
	r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture	
	scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili	
	nido;-----	
	s) l'espletamento di attività educative, formative e di	
	supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti	
	per le scuole in ogni ordine e grado;-----	
	* educazione istruzione e formazione ai sensi della Legge 28	

Sup. G. Bionello

marzo 2003 n.53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;-----

* formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo mediante:-----

- la gestione di scuole di ogni ordine e grado per fornire servizi didattici, pedagogici ed orientamento formativo, anche a domicilio, nei confronti di bambini e giovani con particolare riguardo al profilo educativo e pedagogico in riferimento alla scuola materna e di primo grado, alle scuole medie inferiori e superiori; -----

- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale;

t) la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;-----

u) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;-----

v) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati;-----

che possono promuovere la "formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità.-----

Attività riconducibili alla lettera B) dell'articolo 1 della Legge n. 381/91:-----

a) l'attività di servizi di animazione e di intrattenimento in genere per bambini;-----

b) i servizi pubblicitari, progettazioni grafiche, servizi di volantinaggio ed ideazione di campagne pubblicitarie;-----

c) la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni private;-----

d) la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi nelle stesse contenute;-----

e) l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare;-----

f) la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di bar;-----

g) l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;-----

Arg. e Danell

h) lavori di costruzione in genere ed in particolare
preparazione dei cantieri, lavori edili e di impiantistica,
lavori di completamento degli edifici e noleggio di macchine
ed attrezzature per la costruzione o demolizione;-----
i) lo svolgimento di servizi polivalenti nell'interesse della
collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia,
giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini
e parchi, strade urbane, azioni manutentive dell'arredo
urbano (segnaletica stradale, toponomastica, cartellonistica
stradale), oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, nonché
interventi connessi all'attività ecologica, con riferimento
specifico alla tutela della fauna e della flora e più in
generale dell'ambiente;-----
l) servizi cimiteriali e tumulazione; inumazione, esumazione
e attività connesse;-----
m) l'esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni,
derattizzazioni, diserbì chimici, espurghi e risanamento
ambientale;-----
n) previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed
iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la raccolta
e il trasporto di rifiuti urbani di ogni tipo;-----
o) la gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari
del traffico.-----

a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti;

b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'articolo 1, comma uno, lettera b), della Legge n.381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo b) (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della Legge n.381/91 devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa).

La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione cooperativa nonché aderendo alle Associazioni di rappresentanza.

Atto Duce

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse
necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari
titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti
professionisti.-----

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e
mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'organo
amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, nei
limiti di legge.-----

Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare,
bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza
pubblica e/o privata.-----

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in
ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:-----

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come
sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le
attività coordinate che si andranno a realizzare, per
l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle
cooperative sociali di cui all'art.1 della Legge n.381/91;-----

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà
assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle
attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle
agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento
espresso alle lettere A) e B) dell'articolo 1 della Legge
n.381/91.-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti

mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il

principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti

mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata

anche nella ripartizione dei ristorni.-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri

e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo,

devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze

previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni

dell'atto costitutivo.-----

-----Art. 6 - Normativa applicabile-----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute

nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni

del codice civile e delle leggi speciali in tema di società

cooperative ed in special modo della legge 8 novembre 1991

n.381 in materia di cooperative sociali e successive leggi

modificative ed integrative; per quanto da esse non previsto,

si applicheranno le disposizioni sulle società a

responsabilità limitata, in quanto compatibili.-----

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo

2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di

----- senza indugio, l'assemblea per le necessarie

modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale
deliberazione hanno diritto di recesso.-----

----- Soci -----

----- Art. 7 - Numero e requisiti dei soci -----

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli
2519 e 2522 del codice civile.-----

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono
persone fisiche.-----

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci
diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale
la cooperativa si scioglie.-----

Possono essere soci le persone fisiche che esercitano arti,
mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa
esercitata dalla Cooperativa e che per la loro capacità
effettiva, attitudine e specializzazione professionale
possono attivamente cooperare allo sviluppo dell'impresa
sociale.-----

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente
necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone
che svolgano, al suo interno, attività tecnica o
amministrativa.-----

Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1° della
Legge 8 novembre 1991 n.391 devono costituire il trenta per

compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie
della cooperativa stessa.

Oltre alle persone previste dall'articolo 4 comma 1° della
citata legge, possono far parte della cooperativa, ai sensi
dell'articolo 2 della medesima Legge 8 novembre 1991 n.381,
cui si rinvia per quanto qui non previsto, soci volontari
che, in misura non superiore alla metà del numero
complessivo dei soci, prestino la loro attività gratuitamente.

E' infine espressamente vietato ai soci, anche se
amministratori, di svolgere attività concorrenziale a quella
esercitata dalla società.

-----Art. 8 - Procedura di ammissione-----

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con
regolamento ai sensi del precedente articolo sei (6) ovvero
con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di
ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con
lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto
svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della
cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai
requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente
statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:-----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;-----

- della documentazione ad essa allegata;-----

- di ogni altra informazione comunque acquisita;-----

- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di
instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare
l'interesse dell'aspirante socio;-----

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con
l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di
soddisfare gli interessi dei propri soci.-----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata sul libro dei soci.-----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli
interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente
convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua
prima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 9 - Diritti dei soci-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
previsti dalla legge.-----

In particolare spettano ai soci di cui al

stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di
voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di
recesso e di controllo dell'attività dell'organo
amministrativo.

----- Art. 10 - Obblighi dei soci -----

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo
amministrativo in relazione alle relative spese di
istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di
instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in
conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente
statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli
organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei
soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha
l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva
annotazione nel predetto libro.

--- Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori ---

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se

la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.-----

-----Scioglimento del rapporto sociale-----

-----Art. 12 - Recesso-----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:-----

- dal presente statuto;-----
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;-----
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.-----

In particolare sono cause di recesso:-----

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;-----

c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);-----

d - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;-----

e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata postale o consegnata a mano o con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.-----

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.-----

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.-----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il

recesso ha effetto.-----

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;----

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.-----

----- Art. 13 - Esclusione -----

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:-----

1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;-----
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;-----

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;-----

5) per fallimento del socio;-----

6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

dalla comunicazione.-----

L'organo amministrativo non può delegare i propri poteri in
materia di esclusione del socio.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

----- Art. 14 - Morte del socio -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se
ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un
rappresentante comune.-----

----- Art. 15 - Liquidazione e rimborso della quota -----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte del socio.-----

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente
ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.---

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende
anche il rimborso del soprapprezzo.-----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di
novanta (90) giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente
l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle
quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione
dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies del

----- L'organo amministrativo potrà deliberare una

dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.-----

---Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi---

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

----- Patrimonio e mutualità -----

-----Art. 17 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci operatori;-----
- b) dalla riserva legale;-----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;-----
- d) dalla riserva straordinaria;-----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.-----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza nell'ambito della mutualità.-----

Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di emettere strumenti finanziari e quindi,
non potendoli emettere, di remunerarli;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;---

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.-----

-----Art. 19 - Capitale sociale-----

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore
minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.-----

Le quote sono indivisibili.-----

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al
limite previsto dalla legge.-----

-----Art. 20 - Bilancio-----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo
procederà alla redazione del bilancio, in conformità alla

legge.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

----- Art. 21 - Utili -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:-----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);-----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;-----

d) alla riserva straordinaria;-----

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

----- Art. 22 - Ristorni -----

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.-----

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori

mutualistici.-----

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:---

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;-----

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;-----

- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.-----

----- Decisioni dei soci - Assemblea -----

----- Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

----- Art. 24 - Convocazione -----

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la

prima -----

A cura dell'organo amministrativo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con lettera raccomandata postale o consegnata a mano o con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.-----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e l'organo amministrativo, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo amministrativo, sindaci e revisore non presenti.-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi

verbali:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà
essere predisposto il foglio delle presenze.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano
il presidente ed il segretario.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei
soci, nei casi previsti dalla legge.-----

-----Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative-----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

quando sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza dei soci intervenuti, ad eccezione delle delibere relative alle modificazioni dello statuto, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed all'approvazione dei regolamenti interni, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.-----

-----Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.-----

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.-----

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.-----

-----Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.-----

il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di

subdelega: essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre (3)

soci.

----- Amministrazione -----

----- Art. 28 - Forme di Amministrazione -----

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su

decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina:-----

- da un Amministratore Unico;-----

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque

membri, secondo il numero determinato dai soci al momento

della nomina;-----

- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti

o da esercitarsi a maggioranza.-----

Qualora vengano nominati più Amministratori senza alcuna

indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di

amministrazione, si intende costituito un Consiglio di

Amministrazione.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i

soci cooperatori.-----

Gli Amministratori restano in carica a tempo indeterminato

fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato

dall'Assemblea dei soci al momento della nomina e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Consiglio stesso nomina fra i suoi membri un Presidente; può inoltre nominare un Vice - Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o lontananza dello stesso, ed un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e, se nominato, del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.-----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

Angelo Zucchi
Flaminio
Valerio


dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato

dagli intervenuti.-----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse
condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in
quanto compatibili.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono
svolgere anche mediante impiego di mezzi di
telecomunicazione, purchè:-----

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché, di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.-----

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei
relativi verbali.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.-----

L'assemblea può determinare il compenso dell'organo amministrativo. L'assemblea può anche accantonare a favore dell'organo amministrativo, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche mediante corrispondente polizza assicurativa.-----

----- Controllo -----

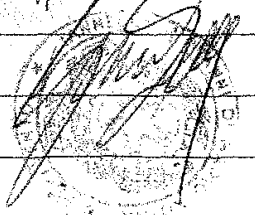
----- Art. 32 - Controllo diretto dei soci -----

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.-----

----- Art. 33 - Collegio sindacale e revisore contabile -----

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.-----

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci dureranno in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

Angela Tricell
Flora
Ubaldo


Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

-----Scioglimento - liquidazione - devoluzione-----

-----Art. 34 - Scioglimento-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

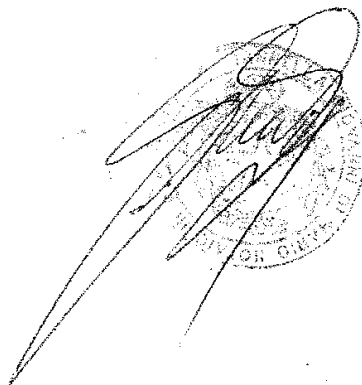
- i poteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

----- Art. 35 - Devoluzione -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,
dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente
maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al
presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo
2514 lettera d) del codice civile."-----

Angela Buvill
Flordiana
L. P. L. L. L.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be a formal seal or stamp from a legal or administrative body.

La presente copia informatica è conforme all'originale documentato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Si rilascia per uso esecuzione formalità ed adempimenti presso Registro Imprese.
Esente da Imposta di Bollo